

## CXXXIII.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1938

ANNO XVI

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
	<i>Pag.</i>		
<b>Congedi</b> . . . . .	5130	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei conti. . . . .	5131
<b>Petizioni (Esame)</b> . . . . .	5130	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 323, recante modifi- cazioni al regime della tassa di scambio. . .	5139
<b>Decreti registrati con riserva (Esame)</b> . .	5130	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, concernente l'au- torizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13º, 14º e 15º delle Ferrovie dello Stato » . . .	5139
<b>Disegno di legge (Discussione ed approvazione per acclamazione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 399, concernente la riduzione degli assegni del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri.	5139
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, riguardante l'autorizzazione al Partito Nazionale Fascista ad emettere un prestito per la costruzione della « Casa Littoria » . . . . .	5140	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un Punto franco nel porto di Genova . . . . .	5139
MARINELLI . . . . .	5140	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 390, che ha modifi- cato il regime fiscale degli oli minerali . . .	5140
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 262, per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali . . . . .	5142
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 277, per la disciplina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936 . . . . .	5131	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 300, che detta norme per la prima copertura dei posti del- l'organico del Corpo sanitario aeronautico . .	5142
PESENTI . . . . .	5131	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, riguardante mi- glioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle ferrovie dello Stato . .	5142
Nuove norme per la disciplina dei mercati al- l'ingrosso del pesce . . . . .	5133	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 280, recante modifi- cazioni all'organico della Milizia poste- grafica . . . . .	5142
FRANCO . . . . .	5133	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 408, recante prov- vedimenti diretti a favorire la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera nell'isola di Pantelleria . . . . .	5144
Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e del- l'armamento . . . . .	5141		
RICCI GIORGIO . . . . .	5141		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407, concernente provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succe- danei . . . . .	5143		
CAPIALBI . . . . .	5143		
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico . . . . .	5130		

	Pag.
Convalidazione dei Regi decreti 1° marzo 1938-anno XVI, n. 183; 7 marzo 1938-XVI, n. 184; 17 marzo 1938-XVI, n. 288 e 15 aprile 1938-XVI, n. 384, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38 . . . . .	5144
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Volazione segreta</i> ) . . . . .	5145

### La seduta comincia alle 16.

MARCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli camerati: Madia, di giorni 2; Coselschi, di 3; Luzzati, di 2; Borriello, di 5; Cempini Meazuoli, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli camerati: Baragiola, di giorni 2; Colombati, di 2; Lai, di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Maresca di Serracapriola, di giorni 1; Giordani, di 3; Maffezzoli, di 2; Fantucci, di 2; Paoloni, di 1; Fancello, di 2; Melchiori, di 12.

(Sono concessi).

### Petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elenco di petizioni (Doc. IV, n. 14).

La prima è quella n. 7556, con la quale la signora Giuseppina Conflenti, già ordinaria di lettere nei Regi Ginnasi, chiede che le siano corrisposte dal Ministero dell'educazione nazionale ventinove mensilità di stipendio alle quali ritiene di aver diritto in virtù della sentenza del Consiglio di Stato in data 9 luglio 1937.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro dell'educazione nazionale.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

La seconda è quella n. 7557, con la quale il signor Strocchi Roberto chiede che nella prossima riforma del Monte Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali sia assicurato il diritto alla pensione anche ai figli minori nati ai pensionati dopo il collocamento a riposo.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro delle finanze.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

La terza è quella n. 7558, con la quale il colonnello Salvatore Merendi ed altri chiedono che agli ufficiali di complemento decorati di almeno tre medaglie d'argento al valore militare siano estese varie concessioni delle quali godono i decorati di medaglia d'oro.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione alla Presidenza del Consiglio.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

### Decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Commissione permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti (Doc. II, n. 10-A).

La relazione riguarda due decreti Reali in data 10 febbraio 1938-XVI, con i quali si collocano a disposizione del Ministero dell'interno i prefetti del Regno Ansaldo Gr. Uff. Dott. Giuseppe e Turbacco Gr. Uff. Dott. Francesco.

La Commissione, nella considerazione che il collocamento a disposizione di prefetti è atto di ordinaria amministrazione assunto dal Governo per ragioni politiche, nulla ritiene di poter eccepire in ordine ai provvedimenti in esame e pertanto propone che ai provvedimenti stessi venga concessa la sanatoria.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico. (*Stampato* n. 1719-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca a discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei conti. (*Stampato* n. 2242-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei conti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 277, per la disciplina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 277, per la disciplina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936. (*Stampato* n. 2267-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI. Onorevoli Camerati! Il disegno di legge sottoposto ai nostri suffragi merita di essere segnalato soprattutto allo scopo di sottolineare le dichiarazioni già fatte con grande senso di opportunità e di retta amministrazione dei tributi dal Ministro delle finanze circa la precisa finalità e circa la moderata applicazione del delicato provvedimento.

La tassa di negoziazione rappresenta già di per sé, come voi tutti sapete, un notevole cespite per l'Erario dello Stato. Essa ha però acquistato, sia pur temporaneamente, un'importanza tutta particolare in relazione all'applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni. Infatti la valutazione del capitale delle società azionarie ai fini della tassa di negoziazione relativa all'anno 1937 è l'elemento che deve essere preso in considerazione per stabilire quale sia l'imponibile effettivo per l'applicazione della detta imposta straordinaria. Deriva da ciò che gli eventuali errori in cui si sia incorsi nella detta valutazione portano come conseguenza ad applicare questo ultimo tributo su una base minore o maggiore di quella che per legge deve essere presa in considerazione, provocando evasioni ingiustificate e quelle sperequazioni contro le quali con una santa battaglia il Fascismo ha costantemente e con una linea lungimirante combattuto.

È sufficiente questo rilievo per giustificare il provvedimento il quale è per l'appunto inteso ad eliminare il grave inconveniente che deriverebbe dalla erroneità dei certificati peritali destinati a servire di base per la applicazione della tassa di negoziazione per l'anno 1937. Questa preoccupazione corrisponde certamente ad una giusta tutela dei diritti dell'Erario, ma corrisponde non meno ad un senso di assoluta giustizia, dovendosi evitare un erroneo diverso trattamento fra le società i cui titoli sono quotati in borsa — per le quali l'imposta di negoziazione è perciò applicata su un dato non discutibile quale è il valore di mercato delle azioni da esse emesse — e le società non ammesse alla quotazione, per le quali l'imposta stessa è invece applicata sulle risultanze dei certificati peritali rilasciati dal Comitato direttivo degli agenti di cambio.

Scopo del provvedimento che il Governo ha giustamente posto in rilievo è per l'appunto quello di assicurare la piena rispondenza di tali certificati all'effettiva situazione patrimoniale delle società. Ma errerebbe chi pensasse che con il provvedimento stesso

si sia voluto disporre una revisione generale di tutti i certificati peritali attestanti il valore delle azioni non quotate in borsa ai fini dell'applicazione della tassa di negoziazione per l'anno 1937. Sarebbe stata questa per la grande maggioranza dei casi l'inutile ripetizione di un lavoro già fatto, che non avrebbe portato risultati concreti e che avrebbe gettato un'ombra sull'opera dei Comitati degli agenti di cambio, il che è stato ben lungi dal pensiero del Governo.

Il pensiero del legislatore è stato invece guidato da un concetto di sano realismo, poichè, come risulta dall'articolo 3 del decreto, la facoltà attribuita agli uffici distrettuali delle imposte dirette di sottoporre a riesame i certificati peritali è esplicitamente prevista per i casi in cui il riesame appaia opportuno « tenuto conto — dice l'articolo 3 — degli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale, nonchè degli accertamenti ai fini dell'imposta di ricchezza mobile ». In altri termini, il riesame è previsto per i casi in cui l'evidente erroneità del certificato stia a stabilire che si è di fronte all'evasione sia pur parziale, della tassa di negoziazione e che tale evasione sta per generarne un'altra — e anche più grave — quale è quella alla imposta straordinaria sul capitale che, come ho detto, trova un elemento fondamentale nella valutazione delle azioni eseguite agli effetti della prima.

Con alto spirito di giustizia tributaria — il che è quanto dire con perfetto stile fascista — il provvedimento nel momento in cui attribuisce agli uffici distrettuali delle imposte dirette il diritto di chiedere il riesame dei certificati peritali nell'interesse dell'Erario, il medesimo diritto consente, d'altra parte, alle società nel proprio interesse.

Si tratta di accertare obiettivamente un dato di fatto, il quale è il valore di un titolo azionario per l'applicazione di un tributo straordinario ed è giusto e sano il principio che della procedura stabilita per tale accertamento possano valersi allo stesso modo gli uffici tributari ed i contribuenti.

Parimenti significativo è poi l'aver ammesso inoltre in questa materia, nel momento in cui essa assurge ad una importanza tutta speciale, la facoltà di ricorrere alla Commissione provinciale ed alla Commissione centrale per le imposte dirette contro la valutazione risultante dai certificati rilasciati dal Comitato direttivo degli agenti di cambio integrati a norma dell'articolo 1 del decreto.

Anche il diritto di proporre tale gravame è riconosciuto sia agli ufficiali distrettuali delle imposte dirette che alle società, in omaggio al giusto principio che la base di un'imposta è elemento così delicato che nulla deve tralasciarsi per assicurare la sua piena rispondenza alla realtà. E ciò anche in omaggio a quei principi sul funzionamento delle commissioni che hanno informato la tanto giustamente lodata riforma della giustizia tributaria.

Nessuna preoccupazione devono dunque avere le società con azioni, non quotate in borsa, che si voglia con un riesame dei certificati peritali, da esse già presentati per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale, rendere più oneroso questo già grave tributo ampliando la base a cui il medesimo deve essere commisurato. Costituisce al riguardo un sicuro affidamento, non soltanto la limpida lettera della legge, ma le stesse istruzioni che il Ministro delle finanze, dimostrandosi acutissimo interprete della nuova legge, ha voluto diramare agli uffici periferici. In tali istruzioni la portata del provvedimento è scolpita in termini così inequivocabili da far ritenere giustamente che non potrà darsi nessun miglior commento di esso di quello che si riassume nelle seguenti parole che mi piace di rileggere innanzi a voi: « Bisogna tener presente che il decreto ha previsto la facoltà del rinvio al preciso scopo di evitare per quanto più possibile le contestazioni di valutazione in sede contenziosa. È, pertanto, indispensabile che il rinvio sia basato non su impressioni soggettive o su vaghe indicazioni, ma su elementi concreti desunti dai bilanci e dalle scritture contabili, e quindi tali da far fondatamente ritenere che essi potranno esplicitare una effettiva efficacia in sede di nuova valutazione da parte del Comitato direttivo. Gli Uffici distrettuali, poi, devono ben vagliare le ripercussioni che la presumibile nuova valutazione dei titoli può esercitare sulla liquidazione dell'imposta straordinaria, tenuto conto di quello che è l'imponibile nominale di ciascuna società. È evidente infatti, che il rinvio del certificato non avrà ragion d'essere nei casi in cui tale ripercussione si appalesi di entità trascurabile, restando bene inteso che l'entità della ripercussione deve essere messa sempre in relazione all'imponibile nominale delle singole società ». Tali le istruzioni trasmesse dal Ministro agli uffici dipendenti.

Si tratta, come ho detto, di un provvedimento che ha carattere nettamente tempo-

raneo in quanto si riferisce unicamente alla valutazione dei titoli azionari non quotati in borsa ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1937. Nonostante ciò, ho ritenuto non inutile di esaminarne brevemente le note essenziali, perchè esso merita veramente di essere posto in rilievo per il senso di equità che lo anima e per i sani concetti in base ai quali, secondo la sua lettera e anche più secondo le sagge istruzioni del Ministro, si è voluto contenere nei limiti di un provvedimento eccezionale allo scopo di realizzare anche in questo campo quei canoni di assoluta giustizia cui si ispira costantemente l'opera del Governo Fascista nella materia tributaria. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 277, per la disciplina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### **Discussione del disegno di legge: Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce. *(Stampato n. 2275-A)*.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Franco. Ne ha facoltà.

FRANCO. Onorevoli Camerati, il problema della disciplina del mercato all'ingrosso del pesce, cui le nuove norme di legge si propongono di dare una più efficiente struttura e un migliore assetto, è da considerare di vitale importanza per l'attività peschereccia e per l'industria nazionale. Pertanto le categorie interessate sono molto grate al Governo Fascista per le premure che ancora una volta rivolge a questo importante settore dell'economia nazionale.

Il disegno di legge sottoposto ora alla vostra approvazione ha tenuto conto delle mozioni deliberate dalla Corporazione della

zootecnia e della pesca. Si avvertiva infatti da tempo la necessità di migliorare, dopo una esperienza di nove anni, le norme del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 947, e imprimere un indirizzo più agile e pratico a questo importante organismo attraverso il quale passa, in copia sempre maggiore, la produzione che le fatiche dei nostri armatori e dei nostri pescatori traggono da quell'inesauribile miniera che è il mare. Sarà bene rilevare che questo aumento di produzione che affluisce sui mercati all'ingrosso del pesce risulta dagli sviluppi della pesca meccanica, tuttora in piena fase di espansione. Non è chi non veda quindi come una migliore organizzazione dei mercati all'ingrosso del pesce possa profondamente influire sull'auspicato e ormai certo sviluppo autarchico della pesca nazionale, ai fini del maggior contributo alimentare che essa è chiamata a dare sempre più al Paese.

Le nuove norme tendono ad adeguare il funzionamento dei mercati alle nuove esigenze e alle situazioni conseguenti all'accennato processo di evoluzione. Oltre a confermare ai Comuni il diritto e l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso del pesce, viene esteso alle organizzazioni locali dei produttori, in base ad accordi con le autorità comunali, la facoltà e l'iniziativa per disciplinare la vendita all'ingrosso del pesce.

A tale proposito notavo poco fa un emendamento presentato dal camerata Fabbrici, tendente a far prevalere una preferenza di queste cessioni a favore di Enti cooperativi dei produttori. Con tutto il rispetto e la considerazione che bisogna avere per gli Enti cooperativi, mi sembra che questa preferenza non possa stabilirsi a detrimento di altre organizzazioni di produttori, quali i lavoratori della pesca, gli industriali e i commercianti. Questa è una modifica che non è stata apportata nelle discussioni che sull'argomento si sono avute presso la Corporazione, e mi sembra che ora sia perfettamente superflua.

Abolita la funzione intermediaria e superata dei commissionari, la nuova legge ammette alle operazioni dei mercati i « mandatari » dei produttori, i quali li rappresentano agendo in nome e per conto loro, quando non sia possibile e agevole a questi, per la lontananza o per altri motivi, l'intervento diretto sui mercati. Così pure è prevista la ammissione ai mercati dei commercianti che fino ad oggi ne erano esclusi, mentre la loro azione, ai fini di una più larga distribuzione e collocamento del pescato, può essere veramente utile. D'altra parte la tutela degli

interessi generali e superiori spetta ai comuni, mediante la istituzione degli «astatori», agenti veri e propri dell'Amministrazione comunale, quindi pubblici ufficiali, ai quali soltanto sono affidate le operazioni di incanto. È questa una delle innovazioni più considerevoli ed efficaci della nuova legge.

L'articolo 3 del presente disegno di legge sancisce l'obbligo di vendita sul mercato all'ingrosso di tutta la produzione destinata al commercio o al consumo locale e soltanto il controllo, da parte della Direzione del Mercato, esclusivamente ai fini degli accertamenti statistici e sanitari, del prodotto destinato ad altri centri o all'industria conserviera. Ciò è senza dubbio opportuno, anzi necessario, per la determinazione del giusto prezzo risultante dalle reali condizioni dei mercati, senza che siano possibili artificiose manovre speculative.

L'articolo 10 poi stabilisce, per quanto riguarda l'applicazione di diritti di mercato che, per le merci soggette al controllo statistico e sanitario può essere unicamente imposto un diritto non superiore a lire 0.50 per quintale, con totale esenzione per le merci vendute all'industria conserviera, con contratti di carattere continuativo. Poiché il funzionamento dei mercati è rivolto essenzialmente alla migliore distribuzione dei prodotti destinati direttamente al consumo, si è reso necessario, come appunto prevede la legge, che il prodotto sottoposto a successiva lavorazione e che non si giova dell'azione dei mercati, non venga assoggettato al pagamento di alcun diritto o percentuale.

È quindi evidente che le nuove norme mirino ad assicurare le migliori condizioni di smercio per i produttori, incitandoli a sviluppare ogni settore della nostra attività peschereccia, salvaguardandone nel contempo, la bene intesa azione del commercio e l'interesse dei consumatori.

L'onorevole relatore ha proposto, poi, un emendamento all'articolo 5 nel senso di escludere la preferenza accordata ai veterinari comunali, dove esistono, nella nomina del direttore. L'emendamento mi sembra oltremodo opportuno, poiché i mercati hanno prevalente funzione economica e non soltanto di controllo sanitario.

È indispensabile, quindi, che l'incarico della direzione venga affidato dai comuni a persone particolarmente esperte e idonee in materia. Sembra altresì necessario che la scelta dei direttori non debba cadere soltanto fra i dipendenti dei comuni, fra i quali non sempre possono trovarsi elementi ap-

punto idonei ad assumere attribuzioni così particolari e delicate.

Proporrei, pertanto, un'ulteriore modifica all'articolo 5 nel senso che «alla disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce presieda un direttore nominato dal Comune». Se ci sono elementi idonei tra i dipendenti comunali, il direttore potrà essere scelto fra di essi, ma se non ci sono elementi idonei, bisognerà per forza andar fuori e sceglierlo magari con concorso. Niente quindi obbligo di sceglierlo assolutamente fra i dipendenti del Comune.

Affinchè, poi, le nuove norme abbiano piena ed efficace applicazione, dovrebbe realizzarsi un maggior coordinamento tra i mercati all'ingrosso del pesce, che ancora funzionano talvolta in concorrenza tra di loro, con criteri disparati e non sempre con quella unità di indirizzo necessaria; questo coordinamento sarebbe veramente provvidenziale.

Esso potrà conseguirsi in parte attraverso l'istituzione della Commissione prevista dall'articolo 15 della legge, per dare parere sugli argomenti riguardanti l'ordinamento dei mercati all'ingrosso del pesce. Questo utile coordinamento dovrebbe tuttavia essere assicurato, appena possibile, in modo più organico attraverso l'azione di un più appropriato ente coordinatore.

Onorevoli Camerati, per raggiungere l'auspicato aumento del consumo dei prodotti della pesca tra le nostre popolazioni, nessun mezzo può essere più efficace di una agile e perfezionata organizzazione dei mercati all'ingrosso; scopo questo fondamentale che il disegno di legge si propone e che sarà indubbiamente raggiunto. Con questa certezza, il provvedimento è accolto con piena e consapevole soddisfazione da tutte le categorie dell'industria peschereccia. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCHI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

I Comuni litoranei nei quali la quantità annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in media le tonnellate 50, hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre deroghe dall'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce.

Il giudizio sulla idoneità delle opere di cui sopra spetta insindacabilmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello dell'interno.

(È approvato).

ART. 2.

La vendita all'ingrosso dei prodotti della pesca, secondo le presenti norme, fatta eccezione, ove occorra, di quanto concerne la costruzione degli impianti e la istituzione dei servizi di cassa, può essere organizzata anche nei centri litoranei rispetto ai quali non ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 1. In tali centri l'iniziativa di disciplinare le vendite all'ingrosso può essere presa, oltretutto dai Comuni, anche dalle locali Organizzazioni dei produttori, in base ad accordi con l'Autorità comunale.

(È approvato).

ART. 3.

Nei Comuni dove è organizzato il mercato all'ingrosso del pesce debbono essere venduti nel mercato stesso i prodotti della pesca destinati al commercio ed al consumo locale, provenienti sia dalla pesca locale che da altri centri, salvo quanto è disposto nel comma seguente. Sono soggetti soltanto al controllo della Direzione del mercato per gli accertamenti statistici e sanitari i prodotti della pesca destinati ad altri centri, quelli venduti alle ditte conserviere, quelli venduti con contratti di carattere continuativo e quelli direttamente venduti al dettaglio da parte dei produttori entro i limiti e con le modalità stabilite dai singoli regolamenti di mercato.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre, sentita la speciale Commissione di cui all'articolo 15, deroghe circa l'obbligo della vendita nel mercato per particolari specie di prodotti ittici.

(È approvato).

ART. 4.

Ogni mercato all'ingrosso del pesce è disciplinato da un regolamento deliberato dal Podestà del Comune, udita la Commissione consultiva e di vigilanza di cui all'articolo 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1279, e sottoposto all'approvazione della Giunta

provinciale amministrativa previo parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Consiglio provinciale sanitario.

Il Prefetto trasmette copia del regolamento ai Ministeri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre che al regolamento siano apportate le modificazioni e le aggiunte che fossero ritenute necessarie per unicità di criteri nella disciplina dei mercati dei diversi Comuni del Regno. Lo stesso Ministero può procedere, udito il Consiglio di Stato, ad annullare in tutto od in parte i regolamenti che contenessero disposizioni contrarie alle leggi ed ai regolamenti.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono presi di concerto con il Ministero dell'interno.

Le norme del presente articolo debbono essere osservate dalle Amministrazioni comunali ogni qual volta si tratti di apportare modificazioni o di introdurre norme aggiuntive ed integrative al regolamento medesimo.

(È approvato).

ART. 5.

Alla disciplina del mercato presiede un Direttore scelto fra i dipendenti del Comune. Il Direttore del mercato ha, altresì, facoltà di controllo circa la provvigione e le spese che i mandatari pongono a carico dei proprietari della merce. Fra i servizi generali, che debbono essere organizzati dal mercato, s'intendono compresi quello di polizia, quello statistico, quello sanitario e il servizio delle informazioni. Le Direzioni dei mercati stabiliranno un reciproco scambio di notizie sulle qualità e sui prezzi delle merci. Dei risultati delle vendite è redatto apposito bollettino da affiggere al pubblico.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, all'articolo 5, già emendato dalla Commissione, è stato presentato un altro emendamento proposto dall'onorevole camerata Franco e sottoscritto anche dagli onorevoli camerati Gorio, Calvetti, Fancello, Varzi, Redaelli, Lucchini, Di Belsito, Caccese, Bifani.

L'emendamento è così formulato: *All'articolo 5 alle parole: «...un Direttore scelto fra i dipendenti del Comune» sostituire le altre: «...un Direttore nominato dal Comune».*

L'onorevole Ministro accetta l'emendamento all'emendamento?

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da osservare?

BORGHESE, *Relatore*. Nulla da osservare.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura dell'articolo emendato al quadrato (*Si ride*) ed accettato sia dal Ministro che dalla Commissione.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 5.

Alla disciplina del mercato presiede un Direttore nominato dal Comune. Il Direttore del mercato ha, altresì, facoltà di controllo circa la provvigione e le spese che i mandatari pongono a carico dei proprietari della merce. Fra i servizi generali, che debbono essere organizzati dal mercato, s'intendono compresi quello di polizia, quello statistico, quello sanitario e il servizio delle informazioni. Le Direzioni dei mercati stabiliranno un reciproco scambio di notizie sulle qualità e sui prezzi delle merci. Dei risultati delle vendite è redatto apposito bollettino da affiggere al pubblico.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

Proseguiamo nella lettura degli articoli.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 6.

Le vendite sono eseguite per lotti di specie omogenee col metodo dell'asta pubblica e partitamente per le merci dei singoli interessati.

Sono ammessi alle operazioni di vendita:

- a) i produttori;
- b) i commercianti in prodotti della pesca;
- c) i mandatari dei produttori e dei commercianti.

Sono ammessi agli acquisti i commercianti in prodotti della pesca. I regolamenti dei singoli mercati potranno peraltro consentire che gli acquisti siano fatti anche da esercenti alberghi, da enti e da istituti.

Prima della chiusura definitiva dell'asta il proprietario della merce od il mandatario ha facoltà di ritirare la merce, indicando se intenda presentare la merce stessa ad asta successiva, oppure avviarla ad altro centro. La Direzione del mercato ha facoltà di richiedere che la qualità di produttore sia accertata con certificato della Autorità marittima per la pesca in acque marine e del-

l'Autorità prefettizia per la pesca nelle acque dolci e quella di commerciante con certificato del rispettivo Consiglio provinciale delle corporazioni.

(*È approvato*).

ART. 7.

Coloro che intendono servirsi dell'opera di mandatari sono tenuti a darne notizia alla Direzione del mercato, depositando il relativo mandato. A tali fini è sufficiente la presentazione di una lettera dell'interessato con firma autenticata dal Podestà, oppure di una lettera degli enti economici dei produttori. Le persone che hanno ricevuto il mandato conseguono, ove nulla osti, l'autorizzazione da parte del Comune ad esercitare la loro attività nel mercato. L'Autorità comunale — udita la speciale Commissione del mercato — ha facoltà di stabilire speciali requisiti per l'esercizio delle funzioni di mandatario, di determinare il limite massimo della provvigione spettante al medesimo e di fissare, ove necessario, il numero dei mandatari.

I mandatari curano la presentazione delle merci e l'esecuzione delle vendite in nome e per conto di chi affida ad essi le merci stesse.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il Comune è tenuto ad istituire il servizio di asta per mezzo di propri dipendenti (astatori) ai quali spetta in ogni caso assistere alle vendite da chiunque eseguite, accertarne i risultati ed annotarli sui fogli d'asta. L'esecuzione dell'asta è di regola affidata a tali dipendenti del Comune; è, peraltro, consentito che l'asta sia eseguita dai produttori, o dai commercianti, o da mandatari.

I fogli d'asta sono intestati a nome del produttore o del commerciante proprietario della merce e recano, ricorrendone il caso, l'indicazione del mandatario. Il compenso da corrispondersi agli astatori può essere costituito, per una parte, da una quota del diritto di asta di cui all'articolo 10.

(*È approvato*).

ART. 9.

I prodotti della pesca destinati ai commercianti od ai mandatari per la vendita nel Comune debbono, in ogni caso, essere indirizzati al mercato ed ivi direttamente immessi. È consentito indirizzare i prodotti della pesca alla Direzione del mercato all'ingrosso del pesce senza designare l'incaricato della vendita.

Tali prodotti sono dalla Direzione del mercato venduti per mezzo dell'opera degli astatori.

(È approvato).

ART. 10.

Per sopperire alle spese dei servizi di mercato può essere imposto il pagamento di un diritto di mercato non superiore all'1.25 per cento e di un diritto di asta non superiore all'1.25 per cento sull'importo delle vendite. Relativamente alle merci per le quali la Direzione del mercato esercita soltanto i controlli statistici e sanitari ai sensi dell'articolo 3 può essere imposto soltanto il pagamento di un diritto in misura non superiore a lire 0.50 il quintale. Da quest'ultimo diritto sono esentate le merci vendute alle ditte conserviere con contratti di carattere continuativo.

(È approvato).

ART. 11.

Il diritto del mercato può essere elevato dell'1 per cento a favore dei Comuni che debbono provvedere alla costruzione ed alla trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese stesse, secondo un piano di ammortamento da sottoporsi al parere della Commissione consultiva del mercato e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 12.

A favore dell'Istituto di credito che gestisce la cassa del mercato e che si rende quindi responsabile del pagamento dei prodotti venduti, può essere imposto il pagamento di un diritto corrispondente ai relativi oneri e non superiore all'1.25 per cento sull'importo delle vendite.

Le rimesse di denaro costituenti importo delle vendite, al netto delle ritenute, sono direttamente fatte dall'Istituto che gestisce la cassa ai proprietari dei prodotti venduti.

(È approvato).

ART. 13.

I proventi che a norma della presente legge derivano ai comuni dai mercati del pesce debbono da essi essere esclusivamente commisurati a sostenere le spese di mercato, ed, ove sia del caso, all'ammortamento dei relativi impianti.

A tal fine la gestione amministrativa del mercato farà in ogni caso oggetto di una propria contabilità.

(È approvato).

ART. 14.

I servizi generali di mercato, ove il comune non intenda esercitarli direttamente, possono essere oggetto di cessione. Tale cessione non può aver luogo per i servizi concernenti la direzione del mercato, la polizia, il servizio sanitario, il servizio degli astatori. Non possono parimenti essere oggetto di cessione il servizio statistico ed il frigorifero, a meno che non intervenga particolare autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udita la Commissione di cui all'articolo 15.

La cessione di servizi di mercato non può dar luogo ad alcun aumento dei diritti di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

Sulle deliberazioni relative alla cessione di servizi di mercato, prima che le medesime siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Consiglio provinciale sanitario.

Il Prefetto trasmette copia delle convenzioni stipulate in esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, dopo che siano state rese esecutive, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, udito il Consiglio di Stato, può, di concerto col Ministero dell'interno, annullarle in tutto od in parte, in quanto siano contrarie alle leggi od ai regolamenti.

Per le convenzioni concernenti i mercati situati su zone di pertinenza del Demanio marittimo occorre altresì la preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

PRESIDENTE. A quest'articolo l'onorevole camerata Fabbrici ha presentato un emendamento.

Egli vorrebbe fare aggiungere al primo comma, in fine del primo periodo, le seguenti parole: « con preferenza ad enti cooperativi dei produttori ».

Onorevole Ministro dell'agricoltura, accettate questo emendamento ?

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta ?

BORGHESE, *Relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura dell'articolo così emendato.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 14.

I servizi generali di mercato, ove il Comune non intenda esercitarli direttamente, possono essere oggetto di cessione, con preferenza ad enti cooperativi dei produttori. Tale cessione non può aver luogo per i servizi concernenti la direzione del mercato, la polizia, il servizio sanitario, il servizio degli astatori. Non possono parimenti essere oggetto di cessione il servizio statistico ed il frigorifero, a meno che non intervenga particolare autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udita la Commissione di cui all'articolo 15.

La cessione di servizi di mercato non può dar luogo ad alcun aumento dei diritti di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

Sulle deliberazioni relative alla cessione di servizi di mercato, prima che le medesime siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Consiglio provinciale sanitario.

Il Prefetto trasmette copia delle convenzioni stipulate in esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, dopo che siano state rese esecutive, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, udito il Consiglio di Stato, può, di concerto col Ministero dell'interno, annullarle in tutto od in parte, in quanto siano contrarie alle leggi od ai regolamenti.

Per le convenzioni concernenti i mercati situati su zone di pertinenza del Demanio marittimo occorre altresì la preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

PRESIDENTE. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Proseguiamo nella lettura degli articoli.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 15.

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione col compito di dar parere sugli argomenti riguardanti l'ordinamento dei mercati all'ingrosso del pesce. La composizione della Commissione è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e delle corporazioni.

(È approvato).

ART. 16.

Nel caso di contravvenzione alle norme di regolamento di mercato l'Autorità comu-

nale, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dalle altre leggi, può:

a) inibire, temporaneamente o permanentemente, l'ingresso di chicchessia nei mercati;

b) sospendere dalle funzioni gli astatori e revocare la loro nomina;

c) applicare una penale fino a lire 1000.

Contro il provvedimento emanato dall'Autorità comunale ai termini del presente articolo è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia entro un mese dalla notificazione del provvedimento stesso. Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

(È approvato).

ART. 17.

All'atto dell'applicazione da parte dei Comuni delle norme della presente legge i commissionari decadono dai posti loro conferiti dalle rispettive Autorità comunali.

Ove sorga la necessità, da parte dei rispettivi Comuni, di limitare il numero dei mandatari, dovrà darsi la preferenza a chi abbia conseguito maggior numero di mandati e per maggiore entità di merci; a parità di condizioni la preferenza sarà data a chi abbia svolto una maggiore attività nel campo del collocamento dei prodotti della pesca.

(È approvato).

ART. 18.

Per l'applicazione delle norme della presente legge è concesso il termine di mesi otto dalla data di pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Entro il termine, peraltro, di mesi quattro da quest'ultima data i Comuni sono tenuti a deliberare le modificazioni, eventualmente occorrenti, alle norme dei rispettivi ordinamenti di mercato. Rimangono in vigore fino allo scadere dei medesimi i rapporti contrattuali eventualmente esistenti alla data della pubblicazione della presente legge fra i Comuni e le persone preposte alla direzione dei mercati all'ingrosso del pesce.

Sono abrogati gli articoli 72 e seguenti fino all'articolo 82 compreso, nonché l'articolo 84 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 13 aprile 1933, n. 397.

(È approvato).

ART. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico le pre-

senti disposizioni legislative con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati riguardanti materia in esso disciplinata.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 323, recante modificazioni al regime della tassa di scambio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 323, recante modificazioni al regime della tassa di scambio. (Stampato n. 2282-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 323, recante modificazioni al regime della tassa di scambio ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, concernente l'autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° delle Ferrovie dello Stato ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, concernente l'autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° delle Ferrovie dello Stato. (Stampato n. 2283-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, concernente l'autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° delle Ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 399, concernente la riduzione degli assegni del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 399, concernente la riduzione degli assegni del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri. (Stampato n. 2286-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 399, concernente la riduzione degli assegni del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un Punto franco nel porto di Genova.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo

1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un Punto franco nel porto di Genova. (*Stampato* n. 2288-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un Punto franco nel porto di Genova ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione ed approvazione per acclamazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, riguardante l'autorizzazione al Partito Nazionale Fascista ad emettere un prestito per la costruzione della « Casa Littoria ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, riguardante l'autorizzazione al Partito Nazionale Fascista ad emettere un prestito per la costruzione della « Casa Littoria ». (*Stampato* n. 2290-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Marinelli. Ne ha facoltà.

MARINELLI. (*Vivissimi applausi*). Camerati, questo decreto-legge non ha bisogno certamente di alcuna illustrazione. Vi dirò soltanto poche parole, prima di tutto per esprimervi la gratitudine del Partito per il concorso finanziario che voi tutti avete dato a quest'opera, per iniziativa del nostro valoroso Presidente. (*Vivissimi applausi*).

I camerati della Camera Fascista hanno versato a tutt'oggi 942.750 lire. (*Vivi applausi*).

Quest'opera, che è nel desiderio e nella volontà di tutti i fascisti italiani, avrà il suo compimento, come vi è noto, al Foro Mussolini, e sarà, riteniamo, veramente degna dell'era di Benito Mussolini.

In essa troveranno sede decorosa e degna tutte le organizzazioni più importanti del Partito: gli Uffici centrali del Partito, delle

organizzazioni giovanili, del Dopolavoro, del C. O. N. I., dell'U. N. U. C. I., delle Associazioni d'arma, della Lega Navale, dell'Istituto di Cultura Fascista e dei corsi per la preparazione politica dei giovani.

La « Casa Littoria » troverà, dico, la sua sede logica dove già pulsa, nel modo che già conoscete, la vita della nuova organizzazione della Gioventù Italiana del Littorio, che si svolge sotto la guida valorosa del Segretario del Partito. (*Vivissimi applausi*).

Camerati, lasciate che io ricordi i momenti eroici dei Fasci Italiani di Combattimento, che partirono dal « Covo » di via Paolo da Cannobio per arrivare, lungo la strada dolorosa ma gloriosa della Rivoluzione Fascista, a Piazza San Claudio, dove si è concretata la Marcia su Roma, e poi a Piazza Colonna, dove abbiamo traversati momenti dolorosi ma gloriosi per il Fascismo Italiano (*Applausi*), per giungere ad innalzare la Casa che non sarà soltanto del Fascismo, ma del popolo italiano; per dare alla Rivoluzione la sua sede, dalla quale arriderà la più grande e la migliore fortuna del Fascismo sotto la guida del Duce magnifico che regge i destini d'Italia. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, riguardante l'autorizzazione al Partito Nazionale Fascista ad emettere un prestito per la costruzione della « Casa Littoria ».

FEROLDI. Domandiamo che sia approvato per acclamazione.

ANITORI. Per acclamazione! Per acclamazione!

(*Vivissimi generali prolungati applausi — L'Assemblea si leva in piedi fra grida ripetute di: Duce! Duce! — Nuove vibranti acclamazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro approvato per acclamazione il disegno di legge. Sarà poi votato a scrutinio segreto. (*Nuovi vivissimi generali applausi*).

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 390, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 390, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali. (*Stampato* n. 2291-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 390, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (*Stampato* n. 2292-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Ricci Giorgio. Ne ha facoltà.

RICCI GIORGIO. Onorevoli Camerati, questo Regio decreto-legge che si presenta oggi al vostro esame per la conversione in legge, costituisce un avvenimento di grandissima importanza per i nostri ambienti marittimi, e specialmente per i nostri armatori e per la valorosa nostra gente di mare.

Le varie provvidenze in esso contenute portano alla assegnazione della cospicua somma di oltre un miliardo di lire da erogarsi in un decennio a favore delle costruzioni navali e dell'armamento.

Esse consentiranno ai nostri armatori di poter rinnovare la nostra marina libera da carico ed essere quindi in condizioni di poter sostenere vittoriosamente la concorrenza internazionale che in tutti i mari del mondo si svolge quanto mai serrata e accanita.

Ma un'altra esigenza di grande rilievo viene a soddisfare il rinnovamento della nostra marina libera da carico e cioè quella

dei traffici col nostro impero, che si stanno sviluppando con ritmo sempre più accelerato. Molti armatori hanno già da tempo istituito linee libere da carico e da passeggeri con i nostri porti del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano e le loro navi escono dai nostri scali sempre cariche di derrate e manufatti di produzione nazionale. Esercitando questi traffici con nuove navi costruite nei nostri impareggiabili cantieri, ci avvicineremo, nel tempo, al nostro Impero ed avremo un materiale migliore per lo stivaggio delle merci e per il soggiorno dei passeggeri e degli equipaggi. La nostra marina libera da carico, considerata prima del Fascismo la cenerentola delle attività marinare del nostro paese, viene così elevata, per volere del Duce, e fra le prime industrie nazionali, al piano imperiale.

E quella gloriosa fucina di antichi e recenti ardimenti marinari da noigustamente chiamata « Dominante », ancora vibrante di entusiasmo e di passione fascista per la grandissima gioia concessale in questi giorni, ravvisa in questo provvedimento il primo atto del nuovo periodo fissato dal Duce nel suo storico discorso pronunciato nella superba piazza della Vittoria.

Come Genova, anche le altre città marinare, che dai traffici mercantili attendono ragioni di vita e di sviluppo, sono in linea per conseguire, in questo settore, il possesso pieno ed intero dei nuovi mezzi per combattere e vincere su tutti gli oceani.

Queste nuove navi saranno naturalmente e particolarmente attrezzate per combattere le insidie sottomarine del tempo di pace; ma è degno di rilievo il disposto degli articoli 6 e 20 che prevede adattamenti militari, sia pure a carattere difensivo, che consentiranno ad esse la trasformazione immediata in navi da guerra ausiliarie ed appartenenti così a quella nostra mirabile e gloriosa marina da guerra, che è il presidio sicuro ed imbattibile della potenza navale del Fascismo. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, intendendosi il decreto stesso emanato anche di concerto col Ministro della marina ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 262, recante norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 262, recante norme per la disciplina dei contributi per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali. (*Stampato* n. 2293-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*: legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 262, recante norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 300, che detta norme per la prima copertura dei posti dell'organico del Corpo sanitario aeronautico.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 300, che detta norme per la prima copertura dei posti dell'organico del Corpo sanitario aeronautico. (*Stampato* numero 2294-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 300, che detta norme per la prima copertura dei posti dell'organico del Corpo sanitario aeronautico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, riguardante miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle ferrovie dello Stato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, riguardante miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle ferrovie dello Stato. (*Stampato* n. 2299-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, riguardante miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 280, recante modificazioni all'organico della Milizia postelegrafica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo

1938-XVI, n. 280, recante modificazioni all'organico della Milizia postelegrafica. (*Stampato* n. 2300-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 280, recante modificazioni all'organico della Milizia postelegrafica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407, concernente provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407, concernente provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei. (*Stampato* n. 2301-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata CAPIALBI. Ne ha facoltà.

CAPIALBI. Onorevoli camerati, con il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, numero 625 e con il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, furono emanate opportune norme intese a determinare favorevoli condizioni per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione della canapafiocco ottenuta con la elementarizzazione della fibra di canapa non esportabile.

Tali provvedimenti rientrano tra quelli con i quali il Governo fascista ha voluto valorizzare al massimo le materie prime nazionali nel campo delle fibre tessili, e sono venuti ad inquadarsi in prosieguo di tempo nelle direttive segnate dagli organi corporativi per il piano autarchico dell'economia tessile, costituendo anzi uno strumento efficace per la loro concreta attuazione.

Con il Regio decreto-legge 9 marzo 1936 anno XIV, n. 625, è stato disposto che gli stabilimenti industriali dove viene impiegato il cotone sono tenuti a provvedersi per una parte del loro fabbisogno con materia prima prodotta in Italia o nelle Colonie.

La determinazione della quota è fatta di anno in anno con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, sentito l'Istituto Cotoniero Italiano, al quale spetta di procedere all'acquisto della materia prima per conto delle aziende industriali da esso rappresentate, e sentita la Federazione Nazionale dei Consorzi per la difesa della canapicoltura, alla quale sono demandati il controllo e la completa disciplina della produzione, dell'ammasso e del collocamento della stessa materia prima.

Con il Regio decreto-legge 24 luglio 1936, anno XIV, n. 1644 sono state meglio precisate le modalità di attuazione di detta disciplina, e sono state previste condizioni più opportune per il passaggio della materia prima nazionale agli stabilimenti industriali a mezzo dell'Istituto Cotoniero Italiano e della Federazione Nazionale dei Consorzi per la difesa della canapicoltura (Federcanapa) cui sono pure affidati i necessari controlli per assicurare la garanzia dei rifornimenti non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, in conformità delle esigenze stesse dell'industria della filatura.

Lo stesso decreto precisa che gli stabilimenti tenuti all'osservanza della legge sono tutti quelli che comunque filano cotone o cascami di cotone; e disciplina inoltre l'assegnazione delle quantità alle singole aziende, le modalità dell'acquisto e della distribuzione della materia prima.

In un primo tempo è secondo la dizione dei citati decreti, tali norme hanno avuto efficacia per la campagna cotonicola 1936 e per la canapofiocco prodotta in quell'anno dagli stabilimenti disintegratori della fibra di canapa rappresentati dalla Federcanapa. Manifestatasi però la necessità della loro applicazione anche negli anni seguenti, specie per soddisfare alle esigenze autarchiche connesse con l'incremento delle colture del cotone e della produzione della canapafiocco, in sede di conversione del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, avvenuta con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 221, è stato apportato all'articolo 2 del decreto stesso un opportuno emendamento, sostituendo alle parole « per l'anno 1936 » le parole « dall'anno 1936 », in modo da rendere permanente

da quell'anno in poi l'applicazione delle dette norme e di quelle del precedente decreto.

Nella pratica attuazione della nuova disciplina, pur essendo pienamente organica l'efficacia delle varie disposizioni concernenti lo sviluppo delle colture del cotone, la produzione della canapa-fiocco e l'assorbimento della materia prima da parte delle aziende industriali, si è verificata qualche incertezza di interpretazione nel senso che con l'indicato emendamento di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644 potessero ritenersi non prorogate tutte le norme disciplinatrici della materia.

Da qui la urgente necessità da parte del Governo Fascista di emanare il Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407 al fine di chiarire ogni dubbio e statuire esplicitamente l'efficacia e l'applicazione permanente dal 1936 in poi di tutte le disposizioni emanate con i citati provvedimenti.

Tale decreto viene ora sottoposto al vostro esame per la conversione in legge, e si confida che, per le ragioni esposte, ad esso non mancherà la vostra approvazione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407, concernente provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 408, recante provvedimenti diretti a favorire la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera nell'isola di Pantelleria.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 408, recante provvedimenti diretti a favorire la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera nell'isola di Pantelleria. (*Stampato n. 2302-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 408, recante provvedimenti diretti a favorire la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera nell'isola di Pantelleria ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Convalidazione dei Regi decreti 1º marzo 1938-XVI, n. 183; 7 marzo 1938-XVI, n. 184; 17 marzo 1938-XVI, n. 288 e 15 aprile 1938-XVI, n. 384, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione dei Regi decreti 1º marzo 1938-XVI, n. 183; 7 marzo 1938-XVI, n. 184; 17 marzo 1938-XVI, n. 288 e 15 aprile 1938-XVI, n. 384, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38. (*Stampato n. 2303-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« Sono convalidati i Regi decreti 1º marzo 1938-XVI, n. 183; 7 marzo 1938-XVI, n. 184; 17 marzo 1938-XVI, n. 288 e 15 aprile 1938-XVI, n. 384, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1937-38 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Prima votazione segreta.**

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sui primi dieci disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico; (1719)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei conti; (2242)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 277, per la disciplina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936; (2267)

Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce; (2275)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 323, recante modificazioni al regime della tassa di scambio; (2282)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, concernente l'autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° delle Ferrovie dello Stato; (2283)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 399, concernente la riduzione degli assegni del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri; (2286)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un Punto franco nel porto di Genova; (2288)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, riguardante l'autorizzazione al Partito Nazionale Fascista ad emettere un prestito per la costruzione della « Casa Littoria »; (2290)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 390, che ha modificato il regime fiscale degli olii minerali. (2291)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico: (1719)

Presenti e votanti . . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	295
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei conti: (2242)

Presenti e votanti . . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 277, per la disciplina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936: (2267)

Presenti e votanti . . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	295
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce: (2275)

Presenti e votanti . . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 323, recante modificazioni al regime della tassa di scambio: (2282)

Presenti e votanti . . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, concernente l'autorizzazione di un concorso interno a

posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° delle ferrovie dello Stato »: (2283)

Presenti e votanti. . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	295
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 399, concernente la riduzione degli assegni del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri: (2286)

Presenti e votanti. . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	295
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un Punto franco nel porto di Genova: (2288)

Presenti e votanti. . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	295
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, riguardante l'autorizzazione al Partito Nazionale Fascista ad emettere un prestito per la costruzione della « Casa Littoria »: (2290)

Presenti e votanti. . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 390, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali: (2291)

Presenti e votanti. . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	295
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori

— Aprilis — Ardissoni — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Basile — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Bottari Tommaso — Bruchi — Bruni — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — Deffenu — De Francischi — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsico — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Donegani — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garibaldi — Gastaldi — Genaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Igliori.

Klinger.

Labadessa — Landi — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucchini — Lunelli.

Macarini Carmignani — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori

— Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pirronc — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Raffaelli — Redaelli — Riccardi — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio.

Ungaro — Urso.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe. Zingali.

*Sono in congedo:*

Alberici.

Borriello.

Cempini Meazzuoli — Coselschi.

De Collibus.

Griffey.

Lualdi — Luzzati.

Madia.

Tumedei.

*Sono ammalati:*

Arias.

Baragiola.

Colombati.

Foschini.

Lai.

Marcucci.

Pinchetti.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Aghemo — Arcidiacono.

Begnotti — Belelli — Bisi — Bonfatti — Buronzo.

Crollalanza.

Del Croix.

Fancello — Fantucci.

Giordani.

La Rocca. —

Maffezzoli — Maraini — Maresca di Seracapriola — Melchiori — Moncada di Paternò.

Paoloni.

Racheli — Redenti — Rossi.

Sansanelli.

Usai.

Vecchini Rodolfo.

**Seconda votazione segreta.**

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento; (2292)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 262, per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali; (2293)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 300, che detta norme per la prima copertura dei posti dell'organico del Corpo Sanitario Aeronautico; (2294)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, riguardante miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle ferrovie dello Stato; (2299)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 280, recante modificazioni all'organico della Milizia postelegrafica; (2300)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407, concernente provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei; (2301)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 408, recante provvedimenti diretti a favorire la ricostitu-

## LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1938

zione dei vigneti distrutti dalla fillossera nell'isola di Pantelleria; (2302)

Convalidazione dei Regi decreti 1º marzo 1938-XVI, n. 183; 7 marzo 1938-XVI, n. 184; 17 marzo 1938-XVI, n. 288 e 15 aprile 1938-XVI, n. 384, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38. (2303)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento: (2292)

Presenti e votanti . . . .	292
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	292
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 262, per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali: (2293)

Presenti e votanti . . . .	292
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	291
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 300, che detta norme per la prima copertura dei posti dell'organico del Corpo sanitario aeronautico: (2294)

Presenti e votanti . . . .	292
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	292
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, riguar-

dante miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle ferrovie dello Stato: (2299)

Presenti e votanti . . . .	292
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	291
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 280, recante modificazioni all'organico della Milizia postelegrafica: (2300)

Presenti e votanti . . . .	292
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	292
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407, concernente provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei: (2301)

Presenti e votanti . . . .	292
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	291
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 408, recante provvedimenti diretti a favorire la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera nell'isola di Pantelleria: (2302)

Presenti e votanti . . . .	292
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	292
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Convalidazione dei Regi decreti 1º marzo 1938-XVI, n. 183; 7 marzo 1938-XVI, n. 184; 17 marzo 1938-XVI, n. 288 e 15 aprile 1938 anno XVI, n. 384, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38: (2303)

Presenti e votanti . . . .	292
Maggioranza . . . . .	147
Voti favorevoli . . . . .	291
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Acerbo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Ardissona — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Basile — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Bottari Tommaso — Bruchi — Bruni — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calveti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Capri Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsico — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Donegani — Donella — Durini.

Fabbrici — Fani — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garibaldi — Gastaldi — Genaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Labadessa — Landi — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini.

Macarini Carmignani — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mendini —

Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Raffaeli — Redaelli — Riccardi — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio.

Ungaro — Urso.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

*Sono in congedo:*

Alberici.  
Borriello.  
Cempini Meazzuoli — Coselschi.  
De Collibus.  
Griffey.  
Lualdi — Luzzati.  
Madia.  
Tumedei.

*Sono ammalati:*

Arias.  
Baragiola.  
Colombati.  
Foschini.  
Lai.  
Marcucci.  
Pinchetti.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Aghemo — Arcidiacono.  
 Begnotti — Belelli — Bisi — Bonfatti —  
 Buronzo.  
 Crollalanza.  
 Del Croix.  
 Fancello — Fantucci.  
 Giordani.  
 La Rocca. —  
 Maffezzoli — Maraini — Maresca di Ser-  
 racapriola — Melchiori — Moncada di Pa-  
 ternò.  
 Paoloni.  
 Racheli — Redenti — Rossi.  
 Sansanelli.  
 Usai.  
 Vecchini Rodolfo.

**Sull'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. — Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole deputato Valery per infrazione all'articolo 7 della legge 4 giugno 1931, numero 660. (2212)

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli enti equiparati. (1990)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano. (*Approvato dal Senato*). (2249)

3 — Istituzione del Consiglio Nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia. (2273)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 376, che dichiara festa nazionale a tutti gli effetti civili il giorno 3 maggio 1938-XVI, e giorni festivi a tutti gli effetti civili il 5 e 9 maggio 1938-XVI, rispettivamente per la Campania, il Lazio e la Toscana. (2297)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 466, concernente proroghe ad alcune disposizioni riguardanti il personale militare della Regia aeronautica. (2298)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 481, col quale si regolarizza il trattamento economico del personale addetto alla Regia Scuola Archeologica Italiana in Atene. (2310)

7 — Modifica dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico. (2229)

8 — Provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili. (2237)

9 — Provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato. (2246)

10 — Norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte. (2248)

11 — Unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura. (2226)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria. (2296)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 459, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, con Protocollo finale e scambio di Note: atti stipulati in Bangkok, tra l'Italia ed il Siam, il 3 dicembre 1937. (2304)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 480, recante norme per l'attuazione del piano di risanamento del Rione Concezione a Porta Carini nella città di Palermo. (2306)

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, recante norme relative ai piani particolareggiati ed ai progetti esecutivi del piano regolatore di Roma e della esposizione del 1941. (2307)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 279, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella campagna agraria 1938. (2308)

17 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, recante modificazioni al Regio decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. (2313)

18 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, recante provvedimenti per la lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia nella campagna agraria 1937-38. (2309)

19 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 450, relativo alla posizione di ruolo degli Ammiragli di squadra designati d'Armata. (2311)

20 — Limitazione dell'impiego dei metalli d'importazione. (2312)

21 — Inquadramento sindacale degli Enti di diritto pubblico svolgenti attività economiche. (2314)

22 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 502, che rinnova il premio di navigazione per le annate 1937 e 1938. (2315)

23 — Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara. (2316)

24 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essen-

ziale per la nomina ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole. (2305)

25 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, recante « Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni ». (2280)

26 — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. (2126)

**La seduta termina alle 17,45.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

